DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA NOMINA DI ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. N. 7/1992
L' anno duemilaventidue, il giorno del mese di presso la sede municipale di Piazza Municipio TRA
TKA
Il Comune di Randazzo (CT), rappresentato dal Sindaco pro tempore il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della predetta Amministrazione che rappresenta (CF del Comune di)
E
nat _ a il, C.F.
PREMESSO che:
 il legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programma elettorale, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni; in particolare, l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 (modificato dall'art.41 della L.R. 26/93, dall'art. 4 della L.R. 38/94, integrato dall' 6, comma 1, della L.R. 41/96 modificato dall'art. 48, comma 1, della L.R.6/97 recita: 1. Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione; 2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a: 1. Due nei comuni fino a 30.000 abitanti; 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato; 4. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati;
VISTO il Decreto Sindacale n. del di nomina del professionista sopra generalizzato di esperto ex art. 14, l.r. 7/1992;
tutto quanto innanzi premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1
L'Amministrazione Comunale, di seguito denominata "Comune di Randazzo", come sopra rappresentata, affida a nat il a

			C.F.							,	con	studi	io pro	fessiona	ale	in
	P. IVA:								, di seguito "Professionista", che acce							
l'incarico	di	esperto	esterno	del	Sindaco	ex	art.	14	della	1.r.	7/119	2 in	materia	econo	mico	_
finanziari	а															

Il Professionista si impegna a svolgere l'attività affidata coadiuvando il Sindaco nelle materie di competenza secondo le modalità di legge; con particolare riferimento alle azioni di programmazione economico-finanziaria;

L'incarico viene svolto senza alcun vicolo di subordinazione con espressa esclusione di qualsiasi attività di tipo gestionale di competenza dei responsabili di servizio.

Il Professionista si impegna a fornire al Sindaco la sua prestazione di opera intellettuale fornendo suggerimenti, e proposte verbali o scritte nell'ambito delle attività di competenza del Sindaco in materia economico – finanziaria, in particolare ai fini della predisposizione degli specifici documenti di programmazione.

Il Professionista, per l'espletamento dell'incarico, ha libero accesso ai locali dell'Ente e può avvalersi della collaborazione del responsabile di servizio competente; nell'esercizio della sua funzione è tenuto all'esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza.

Il presente incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego; il Professionista è in ogni caso tenuto all'obbligo della riservatezza e, ricorrendone i motivi, della segretezza per tutte le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

Le modalità operative saranno concordate di volta in volta con il Sindaco al fine di individuare quella più adeguata.

Il Professionista potrà intrattenere rapporti con i funzionari e con i responsabili di procedimento per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'amministrazione comunale.

Articolo 2

Il Professionista accetta il presente incarico con decorrenza dal 01.09.2022 e fino al 30.11.2022. Le parti, in qualsiasi momento, possono recedere dal presente contratto con lettera scritta senza alcun obbligo di motivazioni e preavviso.

Alla scadenza, il presente incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti senza che il Professionista abbia nulla a che pretendere dal Comune di Randazzo e senza bisogno di alcuna disdetta da parte del Professionista.

Il presente incarico è rinnovabile con espresso provvedimento sindacale. E' escluso il rinnovo tacito.

Articolo 3

Per l'incarico di esperto di cui al precedente articolo 1, al Professionista spetta il compenso mensile di € 1.800,00, oltre Cassa previdenziale e IVA.

L'Ente procederà alla liquidazione previa acquisizione della relativa fattura elettronica.

Eventuali spese sostenute a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'incarico restano a carico del Professionista.

Articolo 4

Il Professionista svolgerà il proprio incarico in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, pur nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi di questa Amministrazione.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Professionista contrae l'obbligo del segreto d'ufficio sugli atti e documenti esaminati.

Tutto il materiale inerente l'espletamento dell'attività prodotta dall'esperto resterà di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, che ha facoltà di utilizzarla anche al di fuori dell'attività oggetto del presente disciplinare.

Nell'espletamento dell'incarico, l'esperto pur non essendo soggetto a vincoli di orari predeterminati, presterà la propria attività presso il Comune di Randazzo garantendo le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'incarico ed assicurando la presenza ogni qualvolta se ne presenti la necessità su richiesta del Sindaco.

Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222e ss. C.C. e verranno espletate dall'esperto con estrema professionalità e secondo buona fede.

Articolo 5

Il Professionista esonera il Comune di Randazzo da ogni eventuale responsabilità comunque connessa all'incarico affidato.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto sarà competente il Foro di Catania. E' escluso il lodo arbitrale.

L'incaricato si obbliga al rispetto delle norme in materia di incompatibilità previste dalla legge per il presente incarico, nonché a osservare e conformare la sua condotta ai principi e prescrizioni enunciati nel regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Randazzo, per quanto compatibili.

Il Professionista si impegna a mantenere la segretezza e riservatezza in merito alle notizie, dati, documenti o parti di essi e a quant'altro venisse, anche temporaneamente, in suo possesso o conoscenza durante il rapporto di collaborazione.

Articolo 6

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il Professionista autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.

Articolo 7

Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto.

În caso di rinuncia, revoca o recesso dell'incarico sarà liquidato unicamente il compenso dovuto sino al momento della rinuncia, del recesso ovvero della revoca.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'incarico, con provvedimento motivato del Sindaco, nel caso di sopraggiunta incompatibilità, grave inosservanza dei doveri inerenti l'espletamento

dell'incarico, comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato ovvero in caso di inadempimento della prestazione.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 53, comma 16- ter del decreto legislativo n. 165/2001, il Professionista sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Randazzo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti

Articolo 9

Ai sensi dell'art. 10, parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese inerenti e conseguenti sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Il presente contratto, dopo la lettura, viene sottoscritto dalle parti per accettazione e vale anche come comunicazione del relativo conferimento.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

IL SINDACO